



CONFINDUSTRIA BRINDISI

Vi trasmettiamo nota di maggiore dettaglio rispetto alla precedente, predisposta da Confindustria nazionale, che descrive le principali misure di sostegno finanziario alle imprese introdotte dal DL Cura Italia.

Si tratta di una prima ricognizione e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori indicazioni di maggior dettaglio, anche sulla base delle diverse questioni applicative che stanno emergendo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Dott. Angelo Guarini

DL “CURA ITALIA”

Misure di supporto finanziario alle imprese

Il decreto-legge n. 18/2020 (cosiddetto “Cura Italia”) introduce, tra gli altri interventi, alcune misure a sostegno della liquidità delle imprese.

In tale ambito rilevano in particolare le seguenti misure, che appaiono destinate a sostenere sia le PMI sia le imprese più grandi:

- la **moratoria ex lege per le PMI**, per la quale sono stanziati 1,73 miliardi, e che consentirà di sospendere fino al 30 settembre 2020: rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing (anche intera rata); rimborso di prestiti non rateali; la possibilità di revocare aperture di credito e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020 (utilizzato e accordato). L’intervento, positivo e auspicato dalle PMI in difficoltà, dovrebbe riferirsi a finanziamenti alle imprese per circa 219 miliardi e attivare **maggiore liquidità per oltre 87 miliardi**.
- Il **potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI** attraverso vari interventi (si veda il dettaglio più avanti) che consentiranno di rafforzarne il ruolo, anche in coerenza con quanto previsto dal Temporary Framework della Commissione UE sugli aiuti di stato alle imprese danneggiate dall’emergenza. Tra le altre, sono previste misure quali: l’innalzamento delle percentuali di copertura (in tale ambito è anche prevista la possibilità di alzare la copertura al 90% con decreto MISE-MEF o con intervento delle sezioni speciali regionali) e dell’importo massimo garantito; semplificazioni nella valutazione delle operazioni; la possibilità di coprire finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito; maggiori possibilità di cumulo con altre garanzie per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari. Non è stata al momento accolta la richiesta di Confindustria di estendere la copertura del Fondo alle mid cap (fino a 499 dipendenti) per esigenze di liquidità. L’intervento sul Fondo potrà essere ulteriormente migliorato in sede di conversione e, per le misure per le quali sia previsto, di attuazione con i relativi provvedimenti.
Il Fondo è rifinanziato con 1,5 miliardi. Con questo stanziamento aggiuntivo il Fondo potrebbe favorire, nel 2020, la concessione di **nuovi finanziamenti per circa 55 miliardi** (ammontare che si ridurrà se le percentuali di copertura saranno alzate al 90%).
- Ulteriori **misure di sostegno finanziario alle imprese**. È stata prevista, in linea con quanto sollecitato da Confindustria, la **possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche grandi, nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%**. Tali misure potranno avere le più favorevoli caratteristiche previste dal nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato. L’effettiva portata di tale intervento potrà essere valutata solo a seguito della sua attuazione, ma potrebbe rappresentare lo strumento per sostenere anche le grandi imprese. Un simile intervento sarebbe in linea con quelli annunciati in questi giorni da Francia e Germania.
- Una **misura di supporto per le imprese danneggiate che non accedano al Fondo di garanzia attivata attraverso CDP**. La misura – che prevede la garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da CDP, anche nella forma di copertura delle prime perdite di portafogli, in favore di banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle imprese colpite dall’emergenza e operanti in specifici settori da individuare con decreto MEF-MISE - dovrebbe consentire di supportare anche le imprese medie e grandi. Per la

copertura di tale garanzia statale sono stanziati 500 milioni che, stando alle dichiarazioni del Governo, consentiranno di attivare finanziamenti per circa 10 miliardi.

Di seguito una sintetica descrizione delle principali misure introdotte. Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori indicazioni di dettaglio anche sulla base delle diverse questioni applicative che stanno emergendo.

Sospensione delle rate dei finanziamenti (articolo 56)

Le piccole e medie imprese (come definite dalla Raccomandazione comunitaria 2003/361/CE) danneggiate dall'emergenza COVID-19 che abbiano esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- la sospensione fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere l'intera rata o soltanto i rimborsi in conto capitale;
- la proroga fino al 30 settembre 2020, senza oneri aggiuntivi per le imprese, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale antecedente a quella data;
- la sospensione fino al 30 settembre 2020 delle revoche sulle aperture di credito e sui prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata.

Per l'accesso a queste misure le PMI devono autocertificare di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dall'epidemia di COVID-19 le micro, Sull'autocertificazione, che va resa ai sensi del DPR 445/2000, è in corso un confronto con ABI.

Possono beneficiare delle misure sopra elencate le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia sussidiaria (escutibile al termine delle procedure di recupero e che non consente di ridurre l'assorbimento di capitale ai fini di Basilea come una garanzia a prima richiesta) di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI con una dotazione di 1,73 miliardi di euro che coprirà il 33% dei mancati pagamenti delle imprese ai soggetti finanziatori per la durata del periodo di sospensione.

Secondo la relazione illustrativa, la misura dovrebbe riguardare finanziamenti alle imprese (nelle varie forme tecniche) per circa 219 miliardi (pari a poco meno della metà del complessivo credito alle PMI oggi in essere) e attivare **maggiore liquidità per oltre 87 miliardi** in termini di: rate sospese (33 miliardi) e maggiore liquidità utilizzata su linee di credito a breve termine (22 mld), anticipazioni su crediti (4 mld) e altri finanziamenti (29 mld).

È inoltre prevista la sospensione di tutti i finanziamenti agevolati (tra gli altri anche i finanziamenti Nuova Sabatini) o erogati con provvista di soggetti terzi. Nel caso dei finanziamenti agevolati il soggetto finanziatore deve comunicare la sospensione all'ente erogante l'agevolazione. Quest'ultimo ha la facoltà di provvedere entro 15 giorni a fornire eventuali integrazioni alle modalità operative dell'agevolazione. Si dovranno verificare, nei prossimi giorni, i profili applicativi di questa disposizione.

Fondo di Garanzia per le Piccole e medie imprese (articolo 49)

Il DL introduce deroghe temporanee alle attuali regole di funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI per potenziarne il ruolo a supporto delle imprese.

In particolare, il DL prevede che per un periodo di 9 mesi dalla sua data di entrata in vigore:

- la copertura della garanzia è pari all'80% (90% in caso di riassicurazione) su tutte le operazioni di finanziamento con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro (si ricorda che per le operazioni diverse da quelle a fronte di investimenti la copertura del Fondo variava tra il 30% e il 60%). Questa soglia crea diversi problemi applicativi e Confindustria ha già segnalato la necessità di rimuoverla in sede di conversione. È attesa a breve, su questo come su altri aspetti applicativi delle nuove disposizioni, una circolare del Gestore del Fondo.

Va inoltre segnalato che, a seguito delle pressioni esercitate anche da Confindustria e visto il nuovo Temporary Framework della Commissione UE sugli aiuti di stato alle imprese danneggiate dall'emergenza, il DL prevede che:

- per le operazioni garantite, in tutto o in parte, da sezioni speciali del Fondo (in particolare le sezioni regionali) la percentuale massima della garanzia può essere elevata fino al maggior limite consentito dal Temporary Framework sopra richiamato e dunque fino al 90%;
 - con decreto di natura non regolamentare del MEF – dunque con una forma molto snella – possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al 90%. Confindustria seguirà l'attuazione di questa disposizione, per assicurare che i margini consentiti dal Temporary Framework siano sfruttati al massimo e che la stessa sia quindi realizzata nel migliore interesse delle imprese;
- la garanzia è concessa a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito innalzato dal DL a 5 milioni di euro per tutte le operazioni. È in corso il confronto tra il Governo italiano e la DG Concorrenza della Commissione Europea per l'approvazione di un metodo di calcolo che consenta di garantire operazioni di importo compreso tra 2,5 a 5 milioni;
 - la probabilità di inadempimento della singola impresa beneficiaria verrà valutata, ai fini dell'accesso al Fondo, solo sulla base del modulo economico-finanziario del modello di rating del Fondo, senza quindi tenere conto dei dati di Centrale Rischi e credit bureau e dei cosiddetti eventi pregiudizievoli. Saranno in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; sono invece garantibili imprese con esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate scadute e/o sconfinanti. Il Consiglio di Gestione del Fondo ha deliberato comunque di acquisire informazioni andamentali ai fini della sola verifica degli accantonamenti per il rischio da effettuare. Confindustria sta contestando questa decisione e in sede di conversione del DL chiederà nuovamente che non si applichi il modello di valutazione e che non siano escluse le esposizioni classificate come inadempimenti probabili;
 - sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoiazione del debito dell'impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoiazione;

- per i settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari che effettuino operazioni di investimento immobiliare, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo potrà essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti. Oggi è già previsto il cumulo entro determinati limiti (valore cauzionale dell'ipoteca non deve superare il complemento a 100 della garanzia del Fondo), va pertanto verificato se tale disposizione comporti il superamento di tali limiti;
- viene rafforzata la garanzia su portafogli di finanziamenti relativi a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia. In particolare, viene previsto che la quota della tranche junior coperta dal Fondo potrà essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti. Viene inoltre prevista, in via genarle e anche oltre il periodo di 9 mesi, una modalità automatica di rifinanziamento delle operazioni di portafoglio;
- operazioni di finanziamento fino a 18 mesi di importo fino a 3mila euro concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che autocertificano di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 saranno garantite dal Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione;
- per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;
- non è dovuta la commissione di mancato perfezionamento delle operazioni;
- viene prevista l'automatica conferma della garanzia del Fondo per operazioni già garantite che siano sospese a seguito della diffusione del COVID-19 Virus;
- le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- sono inoltre previste misure volte a sviluppare il microcredito. In particolare, il DL estende l'operatività del Fondo (con copertura della garanzia pari all'80%) anche ai finanziamenti bancari destinati agli operatori del microcredito. È inoltre incrementato l'ammontare massimo delle operazioni di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

Per finanziare le misure sopra indicate, la dotazione del Fondo è incrementata per 1,5 miliardi di euro. Con questo stanziamento aggiuntivo (in caso di copertura all'80% di tutte le operazioni) il Fondo potrebbe favorire la concessione di nuovi finanziamenti per circa 55 miliardi (ammontare che scenderebbe in caso di aumento delle percentuali di copertura al 90%).

Non è stata al momento accolta la richiesta di Confindustria di estendere la copertura del Fondo alle mid cap (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), che restano dunque garantibili dal Fondo solo nell'ambito di portafogli o nella sezione speciale loro dedicata e introdotta dal DL Crescita del 2019, che però riguarda gli investimenti, ha molte limitazioni e non è ancora operativa.

Confindustria seguirà l'iter di conversione e, ove siano previsti provvedimenti attuativi, di attuazione delle disposizioni del DL relative al Fondo con l'obiettivo di potenziarne il ruolo ed estenderne pienamente l'ambito di applicazione alle mid cap.

Ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese (articolo 49)

Nell'ambito dell'articolo relativo al rafforzamento del Fondo di Garanzia, è stata prevista la **possibilità che con decreto non regolamentare del MEF di concerto con il MISE siano introdotte ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese nella forma di finanziamenti agevolati e di garanzie fino al 90%**. Per la copertura di tali interventi, il cui fabbisogno non è al momento quantificato, il DL rinvia all'articolo sulle disposizioni finanziarie.

Tali misure – che dal dettato della norma non sono limitate alle sole PMI – potranno avere le più favorevoli caratteristiche previste dal nuovo Temporary Framework sugli aiuti di Stato.

Si tratta di una disposizione che pare in linea con quanto proposto da Confindustria nelle ultime settimane in merito alla necessità di mettere a punto misure eccezionali per supportare l'accesso al credito delle imprese attraverso garanzie e finanziamenti agevolati, anche con il concorso di CDP.

L'effettiva portata di tale intervento potrà essere valutata solo a seguito della sua attuazione, ma si ritiene che potrebbe rappresentare lo strumento per sostenere, come chiesto da Confindustria, anche le grandi imprese. Un simile intervento sarebbe in linea con quelli annunciati in questi giorni da Francia e Germania.

Finanziamenti bancari alle imprese garantiti da CDP (articolo 57)

Per supportare le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19 - operanti in specifici settori individuati da un successivo decreto attuativo del MEF, di concerto con il MISE e che non possono accedere alla copertura del Fondo di Garanzia per le PMI - le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese sopra indicate, possono essere assistite da una garanzia dello Stato.

Tale garanzia è a prima richiesta e copre fino all'80% dell'importo dell'esposizione assunta.

Con decreto del MEF, di concerto con il MISE sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia.

Per la copertura di tale garanzia statale è istituito presso il MEF un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

Obiettivo della disposizione, stando alle dichiarazioni del Governo, è quello di consentire l'espansione del credito anche alle imprese medio-grandi impattate dalla crisi, attivando risorse per circa 10 miliardi. Per valutare l'efficacia della misura si dovranno comunque attendere le disposizioni attuative.

Volatility Adjustment delle compagnie di assicurazione (articolo 52)

L'articolo consente di anticipare, senza aspettare la Legge di Delegazione Europea, il recepimento della direttiva Solvency II per la parte che riguarda il cosiddetto "volatility adjustment".

Questo intervento consentirà alle imprese assicurative italiane di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio, così da garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine a prezzi accessibili, investendo in titoli di Stato.

Misure per il contenimento dei costi della garanzia dei confidi minori (articolo 51)

La norma mira a prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI dai confidi di cui all'art.112 del TUB (cosiddetti confidi minori) consentendo loro di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 112 bis del TUB, dai contributi per i fondi interconsortili di cui all'articolo 13 del DL 269/2003.

Si tratta comunque di una disposizione di impatto marginale rispetto alle esigenze del momento.

Misure per il credito all'esportazione (articolo 53)

La norma è volta a sostenere il credito all'esportazione accelerando la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni deliberate dalla società.

Fondo di solidarietà sui mutui prima casa - c.d. Fondo Gasparri (articolo 54)

Il DL dispone l'estensione dell'operatività del Fondo Gasparri (che consente alle persone fisiche titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare) ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività per l'emergenza Covid-19.

Rispetto a quanto previsto in precedenza, il DL prevede che, in caso di sospensione del mutuo, il Fondo intervenga con un contributo pari al 50% della quota interessi maturata sul debito residuo durante il periodo di sospensione, invece di rimborsare esclusivamente il parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui. Viene poi eliminato il requisito dell'ISEE (non superiore a 30.000 €) dai requisiti necessari per ottenere il beneficio della sospensione.

Misure di sostegno finanziario – DTA (articolo 55)

La norma prevede un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati (NPL) mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie e industriali.

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (articolo 5)

Il DL prevede, al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale (anche mascherine chirurgiche), che Invitalia - in quanto soggetto gestore della misura per conto del Commissario straordinario di Governo per l'emergenza - possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati alle imprese produttrici di tali dispositivi o che li rendono disponibili.

Entro 5 giorni dall'entrata in vigore della misura, il Commissario definirà nello specifico la misura e ne darà avvio. Per l'attivazione della stessa misura sono stanziati 50 milioni di euro per il 2020.